N. 2044/2014 R. G.

LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA

Sezione 1º civile

composta dai Magistrali:

dott.

Vittorio ROSSI

dott.

Daniela BRUNI

Guido SANTORO

Presidente

Consigliere

Consigliere rel.

ha pronunciato il seguente

DECRETO

nella causa di reclamo ex art. 26 l.fall. promossa con ricorso depositato in data 31/10/201/4

in persona del legale canoresentante pro tempore, rappresentato e difeso in causa dall'avv.

dell'avv.

in Venezia-Mestre,

parte reciamante -

contro

s.r.l. in liquidazione e in concordato preventivo

014000402999

in persona del liquidatore e legale rappresentante, rappresentato e difeso in causa dagli avv.ti e con domicillo eletto presso lo studio dell'avv. in Mestre-Venezia, in 17:

- parte resistente -

Oggetto: reclamo ex art. 26 l.fall. avverso il provvedimento di autorizzazione ai sensi dell'art. 169 bis i fall. pronunciato dal tribunale di Rovigo il 7/10/2014.-

Causa discussa alle udienze dell'8-1,2015 e del 5-2-2015.

Considerato che

- 1. Il reclamo ha ad oggetto il provvedimento con il quale il tribunale di Rovigo, fra altre statuizioni qui non impugnate, ha autorizzato s.r.l. in liquidazione e in concordato preventivo allo scioglimento ex art. 169 bis l.tall. del contratto di "conto concorda o 1703/0572859540225570728577, conto anticipi SBF n. 000225728600" con la
- 2. Il tribunale, pel provvedimento reclamato, premesso di ritenere che i "poteri di vaglio attribuiti al tribunale" devono a suo avviso essere limitati alla "compatibilità tra lo scioglimento del contratto e la proposta concordataria ... senza potere di valorizzazione della posizione contrattuale del terzo", ha osservato che "il mancato scioglimento dei contratti bancari indicati ... legittimerebbe l'incasso di somme di denaro da parte degli istituti di credito in base al patto di compensazione accessorio alle aperture di credito, con alterazione della par condicio".



I primi giudici, affermata l'adesione "all'orientamento dottrinale e giurisprudenziale ... secondo il quale l'art. 169 bis i.f. non coincide ma deliberatamente differisce dall'ambilo applicativo dell'art. 72 i.f. legittimando lo scioglimento (e non la risoluzione) di contratti anche unilaterali ed anche parzialmente adempiuti", hanno ritenuto che tale interpretazione "implichi necessariamente una caducazione del patto accessorio di compensazione".

Oltre che sulla base di principi di ordine generale e della astratta declinazione dell'ambito cognitorio che a suo dire informa la valutazione da parte del giudice in sede di autorizzazione ex art. 169 bis i fall., il tribunale è giunto, dunque, ad accogliere la richiesta in proposito avanzata dalla società in concordato sulla scorta del rilievo che la mancata autorizzazione legittimerebbe la banca ad avvalersi del "patto di compensazione accessorio alle aperture di credito" con conseguente incasso delle somme di dengro rinvenienti dalla rimesse dei terzi debitori della società e già oggetto delle anticipazioni effettuate.

- 3. Il reclamo contesta la applicabilità dell'art. 169 bis I.fall. alla concreta (attispecie sotto un triplice profilo; a) per la mancanza della previsione dell'indennizzo; b) per l'inammissibilità dello scioglimento del contratto di conto corrente bancario con patto di sompensazione; c) per la erroneità del parametro in base al quale condurre la valutazione da parte del giudice ai fini della concessione della autorizzazione allo scioglimento dei contratti ex art. 169 bis 1.fall.
- 4.1. La corte, rilevato che, con riferimento al conto anticipi, l'art. 14 del relativo contratto ne prevede l'utilizzo "mediante la sottoscrizione da parte del cliente del relativo contratto nel quale, tra l'altro, dà apposito mandato scritto alla Banca ad incassare gli importi per suo conto o cede i relativi crediti ..." (doc. 2 reclamante) e ritenuto che la valutazione della domanda di scioglimento del contratto bancario di anticipazione non può prescindere dalla verifica della concreta modalità di esecuzione del rapporto, ossia della verifica della sussistenza (a.) di una cessione del credito ovvero (b.) di un mandato all'incasso, nonché (c.) di quel "patto di compensazione" del quale è menzione nel provvedimento reclamato, elementi tutti non ricavabili dai decumenti in etti, na dato termine alle parti per integrare la documentazione prodotta.
- 4.2. Appare quasi banale, ma nondimeno necessario, chiarire che una profonda differenza, anche ai fini dell'applicabilità dell'art. 169 bis I.fall., marca l'ipotesi in cui la banca si renda cessionaria del credito oggetto di anticipazione rispetto a quella nella quale la banca sia contrattualmente incaricata del mero incasso del credito, con annesso patto di compensazione delle rimesse incassate per conto del cliente;
- 4.2.1. nella prima ipotesi/infatti, a seguito dell'effetto traslativo della titolarità del credito in capo alla banca, il pagamento del terzo avviene nei confronti di chi si è reso cessionario del credito e la banca, dunque, fa valere una autonoma pretesa al pagamento del credito basata sulla acquisità titolarità di esso;

ne viene che nessuna pretesa alla restituzione delle somme incassate dal terzo ceduto successivamente al provvedimento ex art. 169 bis I.fall., può essere avanzata nel confronti della banca; l'autorizzazione alla sospensione ex art. 169 bis I.fall. non ha pacificamente efficacia retroattiva, onde non può far venir meno l'effetto traslativo già verificatosi a seguito dell'operare del principio consensualistico;

- 4.2.2. come emerge dalla sunteggiata concreta operatività dell'utilizzo del conto anticipi a mezzo di cessione dei crediti non opera, e in effetti non è neppure pattiziamente previsto che operino, in tale ipotesi un mandato all'incasso e il connesso patto di compensazione, che sono figure che presuppongono che la banca NON sia titolare del credito, ma, appunto, mera mandataria all'incasso nei confronti del cliente della società in concordato: solo in tale evenienza può configurarsi l'eventualità di un accessorio patto di compensazione, in forza del quale la banca, ricevuto il pagamento quale incaricata dell'incasso per conto della società in procedura, abbia la facoltà di compensare il proprio debito di restituzione delle somme incassate (e di pertinenza della società concordataria) con il proprio credito derivante dalla anticipazione.
- 4.3. La disamina delle documentazione acquisita dalla corte (estratti del conto anticipi doc. 2 reclamante) consente di appurare come allegato dalla reclamante, seriza incontrare alcuna smentita dalla società reclamata che il "conto anticipi SBF n. 000225728600" del quale è stata disposta la sospensione ex art. 169 bis Tfall. Na avuto ad oggetto, sino alla data del passaggio a sofferenza (novembre 2014), oltre a fatture per le quali è già stato operato l'incasso tra il mese di ottobre e il mese di dicembre 2012 (e dunque rapporti ormai estintisi), un'unica fattura (n. 99 del 10/7/2012 emessa a carico di Piazzale Mondadori per € 64.557,75), anticipata in data 23/7/2012 dietro cessione del relativo credito con atto avente data certa in data 13/8/2012 (doc. 5), notificata al debitore ceduto in data 28/12/2012 (doc. 5).
- 5. La cessione del credito alla banca vale a escludere che operi un patto di compensazione al riguardo, trattandosi di credito ormai entrato nella titolarità della banca cessionaria:
- e, dunque, in forza dei superiori rilievi, risulta inspiegabile il riferimento operato dal tribunale al "patto di compensazione" e all'effetto lestvo della par condicio pure ipotizzato nel provvedimento reclamato, così come privo di qualsiasi riferimento alla concreta fattispecie è il richiamo dei primi giudici alla "caducazione del patto accessorio di compensazione" che sarebbe implicata dalla concessa autorizzazione;

tale incomprensibile distonia fra la motivazione adottata e l'effettiva fattispecie sottoposta a giudizio, in uno con la verificata operatività del conto anticipi mediante la cessione del credito opponibile alla procedura (e conseguente impossibilità di applicazione dell'art. 169 bis I.fall.) evidenziano la fondatezza del reclamo, che va, pertanto, accolto.

- 6. All'accoglimento del reciamo consegue l'annullamento del provvedimento nella parte in cui ha disposto la autorizzazione alla sospensione dei contratti bancari, ovviamente con esclusivo riguardo alla banca reclamante.
- 7. E' appena il caso di rilevare che la sussistenza dell'interesse ad agire in capo alla banca non può come parrebbe voler accreditare la procedura essere escluso sin tanto che la società in concordato non decida di avvalersi della ottenuta autorizzazione ex art. 169 bis Lfall, in quanto ciò varrebbe quanto dire che il contraente può reagire soltanto dopo che il rapporto sia stato "sospeso" ovvero "sciolto", ma non può pretendersi che la parte debba attendere la verificazione dell'effetto del provvedimento per poter agire in giudizio e ottenere, così soltanto una tutela ex post.

8. Le spese seguono la soccombenza della parte resistente e, liquidate come in dispositivo, vanno poste a suo integrale carico.

per questi motivi

in accoglimento del reclamo come sopra proposto avverso il provvedimento di autorizzazione ai sensi dell'art. 169 bis l.fall. pronunciato dal tribunale di Rovigo il 7 ottobre 2014 e depositato in pari data, revoca il predetto decreto nella parte in cui ha disposto la autorizzazione alla sospensione dei contratti bancari con la reclamante;

condanna servicio s.r.l. in liquidazione alla rifusione delle spese processuali alla reclamante, spese che liquida in € 3.000,00 per compenso, oltre al rimborso forfettario del 15% ai sensi dell'art. 2, co. 2, D.M. 55/2014 e agli oneri fiscali e previdenziali se e come per legge dovuti

Venezia, così deciso il 5 febbraio 2015.-

/I presidente Vittorio Rossi

CONTE D'APPELLO DI VELEZA
DE OBITATO LE CUI.

15 FEB 2015